


STATUTO



www.fidicomtur.it



FIDICOMTUR
GRUPPO
ASCONFIDI LOMBARDIA

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E SCOPO DELLA SOCIETÀ

ART. 1 (Denominazione)

La cooperativa è denominata “FIDICOMTUR società cooperativa” venne costituita con atto 8 gennaio 1979 n. 37168/8913 di repertorio a rogito dottor Fernando Bellini, Notaio in Como sotto la denominazione:

“FIDICOMTUR - COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI GARANZIA FIDI PER LE AZIENDE COMMERCIALI E TURISTICHE”.

ART. 2 (Sede)

La cooperativa ha la sede legale nel Comune di Como.

Con decisione degli amministratori potrà essere trasferita la sede legale nell'ambito del Comune di appartenenza e potranno essere istituiti e soppressi filiali, uffici amministrativi e di rappresentanza, in Italia o all'estero.

ART. 3 (Durata)

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ART. 4 (Scopo mutualistico)

Scopo della Cooperativa è di assistere ed agevolare i propri soci per l'ottenimento di credito e/o agevolazioni.

La Cooperativa è un CONFIDI a mutualità prevalente, istituito e regolato, oltre che dalle norme di legge in materia di società cooperative, dalla disciplina di settore di cui all'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito nella Legge 24/11/2003 n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto da tali normative, o dal presente statuto si farà riferimento alla normativa in tema di società per azioni.

La Cooperativa opera secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente non potrà:

- distribuire dividendi;
- distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere, in caso di scioglimento della cooperativa, devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderirà o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi all'art. 13, comma 23 del D.L.30/9/2003 n. 269, convertito

con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 c.c. nella relazione degli amministratori.

TITOLO II OGGETTO-OPERATIVITÀ

ART. 5 (Oggetto sociale)

La Cooperativa si basa sui principi della mutualità senza fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere lo sviluppo, l'innovazione, la pianificazione finanziaria e gli investimenti delle imprese così come definite dall'Art 13 comma 8 del D.L. 269/2003. Ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva fidi e la prestazione dei servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci rispetta il principio di parità di trattamento.

La Cooperativa potrà quindi svolgere le seguenti attività:

- a) prestare garanzie a favore dei soci, e alle imprese consorziate o socie di questi ultimi, nelle operazioni di finanziamento ed affidamento a loro favore, effettuate dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati ad operare nel settore finanziario ed effettuare tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività; la Cooperativa potrà intervenire anche in controgaranzia, in cogaranzia o in garanzia diretta in relazione alle garanzie prestate dai confidi associati;
- b) prestare attività di consulenza ed assistenza ai soggetti di cui al punto "a", nella formulazione e documentazione delle richieste di credito in qualsiasi altra forma e tipo;
- c) previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie e sussistendone i presupposti, il Confidi può inoltre svolgere ogni altra attività consentita dalla legge, nei limiti dalla stessa stabiliti;
- d) ricorrendone i requisiti di legge e nei limiti dalla stessa stabiliti, il Confidi può operare anche nei confronti di soggetti terzi non soci;
- e) il Confidi può avvalersi di cogaranzie, controgaranzie, riassicurazioni ed ogni altra protezione di rischio fornite da altri soggetti abilitati dalla legge;
- f) può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppo cooperativi paritetici ed ad altre imprese purchè non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale.
- g) per il perseguimento dell'oggetto sociale ed in via strumentale ad esso, la Cooperativa può compiere tutti gli atti e le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare ed ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo Statuto, inclusa la sottoscrizione di azioni, azioni ed obbligazioni di Consorzi e/o Società; di fornire agevolazioni per la concessione di finanziamenti e/o crediti bancari a favore dei soci della Cooperativa, ed aderire a forme di organizzazioni/aggrega-



zioni tra Enti, Cooperative e Confidi, purché utili e connesse alla realizzazione degli scopi sociali.

- h) La cooperativa potrà inoltre prestare altre garanzie in favore dei soci, nonché svolgere le altre attività previste dal Testo Unico Bancario previa iscrizione, se richiesta, negli elenchi speciali di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario , o 112 bis del Testo Unico Bancario.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del D.lg. 30.9.2003 n. 269, nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la cooperativa potrà prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa non potrà assumere partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata.

ART. 6 (Operatività)

La cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di altri soggetti non soci, purché in modo non prevalente.

I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività saranno stabiliti dai regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c. e comunque nei limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 7 (Convenzioni)

La Cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più Istituti di Credito, Enti e Società autorizzati ad operare nel settore finanziario, finalizzate a consentire ai soci l'erogazione di finanziamenti e affidamenti assistiti da proprie garanzie, ed in generale per il raggiungimento delle finalità previste all'art. 4 dello Statuto.



TITOLO III SOCI

ART. 8 (Numero e requisiti)

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le piccole e medie imprese anche agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, compresi gli intermediari ed ausiliari del commercio, del turismo e dei servizi, qualunque sia la forma giuridica dell'esercizio dell'attività, gli artigiani, gli artisti e i professionisti

Potranno inoltre essere socie, le associazioni sia di categoria che territoriali, e, ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del d.l. 30/9/2003 n. 269, le imprese di maggiore dimensioni.

ART. 9 (Obblighi e requisiti)

I soci devono favorire gli interessi della cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

Le imprese non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento ed il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.

ART. 10 (Ammissione a socio)

L'impresa, che intende diventare socia della cooperativa, deve presentare domanda scritta, all'organo amministrativo.

La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della società, che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione.

Nella domanda l'aspirante socio deve indicare l'ammontare della quota che intende sottoscrivere e deve impegnarsi al pagamento dell'eventuale tassa di ammissione o equivalente, prendendo atto che quest'ultima non sarà in alcun caso rimborsabile. L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 c.c., è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e della tassa di ammissione od equivalente, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo, che comunque non è rimborsabile. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il richiedente può, entro 60



(sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.

Le determinazioni assunte dall'organo amministrativo in merito all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ART. 11 (Quote)

La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ai sensi del comma 12, art. 13 del d.l. 30/9/2003 n. 269.

Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare.

Le quote devono essere espresse in unità di euro, senza cifre decimali.

Nessun socio può detenere una quota di partecipazione per un importo superiore al 20% del capitale sociale o inferiore al limite di legge.

Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

ART. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'impresa, quando si tratta di soci imprenditori individuali;
- per recesso, esclusione, scioglimento anticipato, chiusura della liquidazione, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria.

La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro soci.

ART. 13 (Recesso del socio)

Il socio può recedere dalla cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso di scioglimento o messa in liquidazione della società, tramite domanda scritta all'organo amministrativo e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla Cooperativa.

Può inoltre recedere il socio che non abbia in essere finanziamenti o altre operazioni assistite da garanzie della cooperativa.

Il recesso non può essere esercitato ai sensi dell'art. 2530 c.c., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa, salvo quanto previsto al comma precedente.



Il recesso può essere esercitato anche prima del termine indicato del comma precedente qualora la richiesta di prestazione di garanzia non venga concessa o il finanziamento non venga perfezionato.

Potranno essere valutate dal consiglio di amministrazione ipotesi di recesso ulteriori da quelle previste dalla legge e dallo statuto.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale Arbitrale per l'impresa, per il Lavoro e lo Sport di Milano.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

ART. 14 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 codice civile, (mancato pagamento della quota), può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa di cui all' art. 9 - 2 comma del presente statuto.
- nei casi previsti dall'articolo 2.286 del c.c.
- nei casi previsti dall'articolo 2.288, comma 1, del c.c.
- per inadempienza nei confronti della cooperativa per il mancato rimborso delle somme da questa pagate, per escussione, agli Enti garantiti
- per inadempienza, anche temporanea, degli impegni, assistiti dalla garanzia della cooperativa, assunti nei confronti degli Enti erogatori.

In questi ultimi 2 casi l'esclusione potrà avere luogo se, trascorsi trenta giorni dall'intimazione a rimuovere l'inadempienza fattagli a mezzo lettera raccomandata, il socio si manterrà inadempiente.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale Arbitrale per l'impresa, per il Lavoro e lo Sport di Milano nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti dall'art. 8 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione delle quote.

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione delle quote.

Gli eredi, per ottenere il rimborso delle quote, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Qualora i soci receduti o esclusi o l'erede del socio defunto abbiano in corso operazioni garantite dalla Cooperativa, questi non hanno diritto ad alcun rimborso finché non hanno provato di avere integralmente adempiuto a tutte le obbligazioni con il soggetto finanziatore ed il Confidi stesso.

ART. 16 (Liquidazione della quota - termini di decadenza - limitazioni al rimborso - responsabilità dei soci cessati)

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base dell'importo versato dal socio a titolo di capitale sociale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Non saranno rimborsati né l'eventuale sovrapprezzo eventualmente versato sulle quote di sottoscrizione, né gli importi versati a titolo di contributo.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

L'organo amministrativo potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di 2 (due) anni, il rimborso, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento) della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 codice civile.



TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART. 17 (Organi sociali)

Gli organi sociali della società sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale e il Revisore Contabile, le cui funzioni potranno essere svolte anche da una società di revisione, iscritta negli appositi elenchi.

ART. 18 (Intervento e voto nelle assemblee)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ciascun socio ha diritto ad 1 voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla cooperativa.

Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della cooperativa e agli altri soggetti indicati nell'articolo 2372, comma 5, del codice civile.

ART. 19 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In considerazione dello svolgimento di assemblee separate, di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistiche, di un numero elevato di soci presso gli Istituti di credito convenzionati, di innovazioni legislative ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto proprio della società l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione annuale, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea dei soci.

Essa:

- nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori;
- revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci, il presidente del collegio sindacale ed eventualmente il revisore contabile o la società di revisione, su proposta del collegio sindacale;
- nomina l'eventuale presidente onorario;
- determina il compenso degli amministratori; determina il compenso dei sin-

daci, che comunque dovranno essere conformi alle previsioni dei rispettivi ordini di riferimento e del revisore o della società di revisione;

- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- approva con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, eventuali regolamenti che la legge non consenta di modificare al Consiglio di Amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti. L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ART. 20 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è convocata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2365 c.c., per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge, tra cui le modifiche statutarie in genere ed in particolare in relazione ad aumenti del capitale che possono essere liberati anche mediante conferimenti in natura.

Sono demandate all'assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, ove utilizzati, ed alla distribuzione di riserve nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della cooperativa nel caso di liquidazione.

ART. 21 (Convocazione delle Assemblee)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro luogo purché nella regione Lombardia, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
- pubblicazione sul quotidiano "La Provincia di Como".

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima. Tale seconda convocazione dovrà essere convocata almeno ventiquattro ore dopo la prima

ART. 22 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, dal vice presidente.

In assenza anche del vice presidente, da persona eletta dall'assemblea, a maggioranza relativa dei voti.

L'assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori.



Nel caso in cui l'assemblea sia chiamata ad esprimersi sulle modificazioni dell'atto costitutivo o su decisioni di compiere operazioni che comportino una modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una modificazione dei diritti dei soci o comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di Segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constatare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto senza ritardo.

ART. 23 (Maggioranze e votazioni assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e/o rappresentati;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

Per la elezione degli amministratori, ai partecipanti all'assemblea verrà consegnato l'elenco delle candidature pervenute alla cooperativa almeno 9 giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione. Le candidature pervenute oltre tale data non saranno considerate valide.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla cooperativa. La quota propria proveniente dall'imputazione di contributi ai sensi dell'art. 1 comma 881 L. 296 del 2006, non è computata nel quorum richiesto per la costituzione e per la deliberazione delle assemblee e non dà diritto di voto.

ART. 24 (Maggioranze e votazioni assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscano almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

ART. 25 (Assemblee successive alla seconda)

Alla eventuale convocazione dell'assemblea dei soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

ART. 26 (Votazioni)

Le votazioni, di norma vengono effettuate per alzata di mano, con prova e controprova. L'assemblea può decidere, con la maggioranza dei voti presenti, che le votazioni avvengano per voto segreto.

ART. 27 (Consiglio di Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, scelti in maggioranza tra i soci, imprese individuali o mandatari di soci imprese costituite in forma societaria o rappresentanti di associazioni sia di categoria che territoriali.

Alla determinazione del numero degli amministratori, di cui al comma precedente e nei limiti indicati, provvede l'assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, che scadranno alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. La remunerazione del presidente, vice presidenti e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dello svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti.

ART. 28 (Poteri)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto sono riservate all'assemblea.

Esso può, a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- accettare nuovi soci;
- deliberare il recesso e l'esclusione di soci;
- stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la cooperativa si è costituita;
- deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle convenzioni stipulate e del regolamento;



- fissare annualmente l'importo della tassa di ammissione dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova deliberazione;
- dispensare, per i casi particolari, dal versamento della tassa di ammissione;
- sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o di società, in conformità agli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più consiglieri o a un comitato esecutivo composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 7 membri scelti esclusivamente tra i componenti il consiglio di amministrazione. Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente ed il vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ovvero affidare incarichi speciali ad uno o più dei suoi componenti.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2381 cod.civ., IV° comma, né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Potrà essere delegato al Comitato esecutivo la valutazione delle richieste di finanziamento ed il conseguente rilascio della garanzia nei limiti previsti dalle convenzioni in atto e dal regolamento approvato in sede di assemblea ordinaria.

ART. 29 (Conflitto di interessi)

Gli Amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano i loro parenti o affini entro il terzo grado.

ART. 30 (Convocazione e delibere)

Il Consiglio di amministrazione è convocato, dal presidente, sia nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell'intero collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. In caso di assenza od impedimento del presidente o di altro vice presidente la riunione è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; la partecipazione alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle riunioni sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

ART. 31 (Presidente)

Il presidente del consiglio di amministrazione o il vice presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni, nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

ART. 32 (Collegio Sindacale e Revisore Contabile)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea. La nomina del presidente compete all'assemblea.

I sindaci devono essere scelti tra non soci.

Essi durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio e comunque con riferimento alle tariffe professionali.

I componenti il Collegio Sindacale devono comunque essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

Nella relazione al bilancio il collegio sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2.545 cod. civ., in ordine al carattere mutualistico della società.

Il Collegio Sindacale, purchè composto integralmente da Revisori Contabili, eserciterà altresì il controllo contabile legale previsto dall'art. 2.409 bis cod.civ., ove non venga nominato il revisore contabile o una società di revisione.

Qualora il Collegio Sindacale non sia costituito integralmente da Revisori Contabili o, in ogni caso, qualora lo deliberi l'assemblea dei soci, il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2.409 bis codice civile.



ART. 33 (Causa d'ineleggibilità)

Non sono eleggibili alla carica di Sindaci o, se eletti, decadono dall'Ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il quarto grado e coloro i quali hanno nella Cooperativa un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 34 (Patrimonio Netto)

Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ed è così costituito:

- dal capitale sociale variabile ed illimitato;
- dal capitale sociale formato mediante imputazione di contributi ai sensi dell'art. 1, comma 881 L. 296 anno 2006 (Legge Finanziaria 2007)
- dalla riserva formata dai soprapprezzi versati;
- dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;
- dagli utili d'esercizio portati a nuovo;
- da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;
- dai fondi rischi indisponibili.

Il Patrimonio Netto, così come definito dall'art. 13 del D.L. 269/2003, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Quando in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito di oltre un terzo al di sotto del minimo suddetto, gli amministratori sottopongono all'assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo del suddetto minimo, l'assemblea dei soci che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Cooperativa.

A garanzia delle obbligazioni assunte, la Cooperativa potrà costituire apposite riserve indivisibili nonché accettare da Enti pubblici e privati fidejussioni e contributi a proprio favore.

Le riserve ed i fondi non potranno essere ripartite tra i Soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento, e sono da considerarsi tutte riserve indivisibili, ai sensi dell'art.12 della L. 16/12/1977 n.904.

ART. 35 (Esercizio sociale - Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione, provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge.

La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'articolo 2545 c. c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, fatta salva la quota destinata a riserva legale indivisibile, nella misura prevista dalla legge.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili con le seguenti modalità:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale
- c) una quota al Fondo di Garanzia Interconsortile o, in mancanza, ai Fondi di Garanzia come indicato dal comma 19 dell'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni;
- d) la restante parte al fondo di accantonamento di utili di esercizio così come previste all'art. 13 del D.L. 269/2003. Ai sensi dell'art. 13, comma 18, del D.L. n. 269/2003, il Confidi non può distribuire avanzi di gestione di qualunque genere e sotto qualsiasi forma ai soci operatori, neppure in caso di scioglimento ovvero di recesso, esclusione o morte del socio. Non è quindi ammessa la ripartizione di ristorni. È in ogni caso vietata la distribuzione di utili ai soci.



TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 (Scioglimento e liquidazione)

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisce o, in mancanza, al ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi all'art. 13, commi 23 del D.l. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326.

ART. 37 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per l'impresa, per il Lavoro e lo Sport di Milano. Il collegio arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla stessa Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.



FIDICOMTUR
Società Cooperativa

22100 Como
Sede legale: Via Ballarini, 12
Uffici: Via Manzoni, 4
Tel. 031.300.315 - Fax 031.300.434
info@fidicomtur.it
www.fidicomtur.it
www.asconfidilombardia.it



FIDICOMTUR
GRUPPO
ASCONFIDI LOMBARDA

